

Carta intestata della STP

In bollo
da
€ 16

Spett.
Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Roma
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma

Oggetto: Domanda di iscrizione STP.

Il sottoscritto nato a il
C.F....., legale rappresentante della Società tra Professionisti denominata
....., con sede legale in
..... via, (*indicare se
presenti anche le sedi secondarie*) iscritta al registro delle imprese di al n.
..... dal, avente come oggetto sociale
....., chiede a codesto
Consiglio Provinciale, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34., di iscrivere detta società
nella Sezione Speciale dell'Albo di.....

Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco sotto riportato:¹

- 1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società;
- 2) elenco nominativo:
 - a) dei soci che hanno la rappresentanza;
 - b) dei soci iscritti all'Albo;
 - c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di appartenenza;
- 3) certificato di iscrizione all'Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;
- 4) certificato di iscrizione nel registro delle imprese (come società inattiva);
- 5) dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
- 6) Impegno attivazione RC professionale (**AII. "A"**);
- 7) ricevuta versamento di € 730,00 come quota di iscrizione all'Albo delle STP²;
- 8) ricevuta versamento in c/c postale di € 168,00 come concessioni governative³.

Il sottoscritto, si impegna, infine, entro 60 giorni da quando la STP inizierà l'attività economica, a comunicare i dati relativi all'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese;

Confidando in una favorevole accoglienza della presente istanza, invia cordiali saluti.

Firma

¹ *Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."

² Il pagamento può essere con bonifico bancario B.C.C. di Roma IBAN: IT 73N083270325800000001746 intestati all'Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma oppure mediante bancomat/carta di credito presso la Segreteria dell'Ordine.

³ Il pagamento deve essere effettuato con bollettino postale sul c/c 8003 disponibile presso gli uffici postali.

**SPETT.
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456
00145 R O M A**

La sottoscritta Società Tra Professionisti

_____, in
base a quanto previsto dal DPR 137/2012, art. 5 e L. 183/2011 art. 10 co. 4 lett.
c/bis si impegna ad attivare, nel più breve tempo possibile e conseguentemente
a comunicare a codesto spettabile Ordine gli estremi (numero e scadenza) della
polizza assicurativa professionale.

Si impegna inoltre a comunicare eventuali future variazioni del contratto
assicurativo.

Roma _____

Firma

NORME E DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

1. Iscrizione all'albo professionale

La società tra professionisti (da ora STP), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Quindi, soltanto le professioni cd. "regolamentate" e per le quali insiste il relativo Ordine/Collegio, potranno costituire tale tipo di società. Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza. Il primo passo sarà quello di istituire, con apposita delibera l'Albo speciale delle STP che dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

Il Consiglio Provinciale delibera, entro 60 giorni dalla richiesta, l'iscrizione della STP nell'apposita sezione dell'albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento, e in particolare:

- se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
- che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Le STP, ai fini di ottenere l'iscrizione nell'Albo tenuto dall'Ordine Provinciale di appartenenza, possono presentare, in sostituzione dei dati riferiti all'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, quelli riferiti all'iscrizione come società inattiva al registro delle imprese.

2. Le società multidisciplinari

Le società multidisciplinari sono iscritte presso il registro dell'ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

3. Diniego di iscrizione

Il Consiglio dell'ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della società, che lo può impugnare secondo le disposizioni previste per tali gravami.

4. Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio dell'ordine presso cui è iscritta la società procede, attivando preventivamente il contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall'albo. La STP dovrà altresì essere cancellata dall'albo in caso di cancellazione del registro imprese o alla scadenza del termine fissato dall'atto costitutivo.

5. Regime disciplinare

Sia il socio professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'ordine al quale risultino iscritti. La STP risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri ordini o collegi.